

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1991

concernente gli aiuti concessi dal governo italiano alla Società Italgrani per la realizzazione di un complesso agroalimentare nel Mezzogiorno

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(91/474/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 93 e tenuto conto di tali osservazioni⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 17 luglio 1990 un'impresa del settore agroalimentare ha invitato la Commissione, a norma dell'articolo 175 del trattato CEE, a prendere posizione in merito agli aiuti concessi dalle autorità italiane il 12 aprile

1990 a favore di taluni investimenti programmati dalla Società Italgrani SpA, con sede a Napoli.

Su richiesta della Commissione, le autorità italiane hanno comunicato, il 7 settembre 1990, la delibera del CIPI (comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) del 12 aprile 1990 relativa a detto programma di investimenti.

Il programma forma oggetto di un contratto tra il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e la Società Italgrani SpA e si iscrive nel quadro della legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Gli aiuti previsti ammontano complessivamente a 522,3 miliardi di lire e sono destinati a finanziare investimenti per complessivi 964,5 miliardi di lire.

Si tratta di un programma integrato di attività produttive che utilizzano cereali, frutta, soia e barbabietole, il quale consentirà, a fronte di un investimento globale di 669,5 miliardi di lire, la creazione dei seguenti impianti:

(valori in miliardi di lire)

Tipo di investimento e ubicazione degli impianti	Ammontare investimenti		
	Fissi (a)	Scorte (b)	Totale (a + b)
INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI			
1. Amideria — Taranto	210,0	24,5	234,5
2. Sucrochimica — Corigliano Calabro	110,0	15,0	125,0
3. Fermentazione lieviti e altri — Calabria	39,0	2,0	41,0
4. Fermentazione, acido citrico e altri — Calabria	31,0	3,0	34,0
5. Alcoli — Crotone	60,0	5,0	65,0
6. Proteine vegetali — Manfredonia	80,0	24,0	104,0
7. Plastica biodegradabile — Napoli	25,0	1,0	26,0
8. Allevamenti suini — Potenza	15,0		15,0
9. Allevamenti suini — Crotone	15,0		15,0
10. Conserve di ortofrutticoli — Calabria	10,0		10,0
TOTALE 1-10	595,0	74,5	669,9

(¹) Vedi comunicazione agli Stati membri ed agli altri interessati pubblicata nella GU n. C 315 del 14. 12. 1990, pag. 7 e rettifica pubblicata nella GU n. C 11 del 17. 1. 1991, pag. 32.

Gli aiuti per gli investimenti in impianti industriali ammontano a 296,96 miliardi di lire, mentre gli altri aiuti sono destinati alla costruzione di centri di ricerca (97,1 miliardi), alla realizzazione di progetti di ricerca (92 miliardi) e alla formazione del personale addetto all'industria (36 miliardi).

Le capacità di produzione di cui è prevista la creazione sono le seguenti:

	(tonnellate/anno)
Farine	90 000
Semole	60 000
Glutine	43 500
Mangimi	199 500
Amido, di cui	357 000
— amido destinato ai prodotti dietetici, farmaceutici ed ecologici	180 000
— fermentazione	82 500
— plastica biodegradabile	6 000
— immissione amido sul mercato	88 500
Alcole	
— alcole alimentare	19 200
— alcole industriale	9 600
Proteine vegetali	
— Farine proteiche	112 750
— Proteine — Altri	112 750
— Farine zootecniche	97 500
— Lecitina	2 610
— Olio di soia (sottoprodotto)	49 590
Due allevamenti industriali di suini	
Trasferimento di un mulino da Foggia a Ortona.	

In considerazione dell'entità degli scambi intracomunitari nei settori in esame, la Commissione ha ritenuto che gli interventi previsti costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato ed ha considerato, in base alle informazioni a sua disposizione, che essi non sembravano poter beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato e, in particolare, di quelle previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 in conformità alle condizioni stabilite dalla Commissione nell'articolo 9 della decisione 88/318/CEE della Commissione, del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1° marzo 1986, n. 64 sulla disciplina organica all'intervento straordinario nel mezzogiorno⁽¹⁾. Per questo motivo essa ha iniziato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti degli aiuti destinati:

— alla creazione di un'amideria e di impianti destinati direttamente o indirettamente, alla produzione di isoglucosio,

— alla produzione di olio di semi,
 — alla produzione di semola e di farina,
 — alla creazione di allevamenti di suini,
 — alla costituzione di scorte di prodotti di cui all'allegato II del trattato.

Per quanto attiene ai prodotti di cui all'allegato II del trattato, le autorità italiane sono infatti tenute a rispettare il disposto dell'articolo 9 della decisione 88/318/CEE della Commissione. Tale articolo impone all'Italia l'osservanza delle disposizioni e delle discipline comunitarie in vigore o che saranno adottate dalle istituzioni comunitarie per il coordinamento dei vari tipi di aiuti nel settore dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato. Orbene, in base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha ritenuto che le autorità italiane non avessero tenuto conto dei divieti o delle restrizioni per la concessione di aiuti nel settore dell'amido, dell'isoglucosio, dell'olio di semi, dell'allevamento di suini e per la costituzione di scorte di prodotti ricompresi nell'allegato II del trattato. Dette autorità avrebbero infatti dovuto notificare il contratto di programma a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, come le aveva invitate a fare la Commissione nel suo telex del 14 novembre 1986, SG (86) D/13365, per consentire alla Commissione stessa di prendere posizione in merito agli aiuti destinati ai prodotti contemplati nell'allegato II del trattato.

Inoltre, la Commissione aveva ritenuto che sussistessero dubbi quanto al rispetto dei livelli di intensità degli aiuti e che gli aiuti a favore della ricerca e della formazione non fossero sufficientemente giustificati.

Di conseguenza, con lettera del 23 novembre 1990, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Gli altri Stati membri e le parti interessate sono stati informati mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 14 dicembre 1990⁽²⁾.

II

Il governo italiano ha presentato le sue osservazioni con lettere del 30 gennaio 1991 e del 28 maggio 1991.

Otto associazioni, un'impresa e la Società Italgrani hanno altresì presentato osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità italiane in data 8 aprile 1991.

Il governo italiano e la Italgrani hanno proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso per annullamento contro la lettera della Commissione, del 23 novembre 1990, relativa all'inizio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 (vedi cause C-47-91 e C-100/91).

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 14. 12. 1991, pag. 7; vedi anche rettifica in GU n. C 11 del 17. 1. 1991, pag. 32.

Le informazioni comunicate dal governo italiano hanno permesso alla Commissione di accertare che gli aiuti a favore della ricerca (progetti di ricerca e finanziamento di centri di ricerca), sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione 88/318/CEE.

Gli aiuti alla formazione riguardano la formazione di base e sono pertanto conformi agli obiettivi specifici del Fondo sociale europeo e alle condizioni stabilite nella decisione 88/318/CEE.

Gli aiuti per l'olio di semi si riferiscono in realtà alla produzione di proteine vegetali iperpurificate e di lecitine per uso umano, dietetico e farmaceutico. Le proteine iperpurificate e le lecitine, opportunamente lavorate e rese appetibili, si porranno alla base di nuovi alimenti, destinati soprattutto al catering e alle produzioni dietoterapetiche, che sfrutteranno le favorevoli e dimostrate qualità dei principi attivi contenuti nella soia. Le proteine e le lecitine dovranno essere estratte e purificate con processi ai limiti delle attuali tecnologie (ad esempio mediante l'uso di gas ipercritici) che garantiranno il consumatore dalla presenza di solventi o di altri residui nocivi per la salute. Per ottenere i prodotti avanzati e di carattere sperimentale, ancora scarsamente diffusi sul mercato, che rappresentano l'obiettivo di questa parte del progetto, è necessario rompere i semi di soia ed allontanare la parte oleosa (12 % in peso circa). L'eliminazione dell'olio è una fase molto delicata del processo, perchè i residui, anche minimi, dello stesso conferiscono alle proteine caratteristiche organolettiche sgradevoli, che dovrebbero essere coperte con aromatizzanti forti. Di conseguenza quest'olio sarà prodotto in via esclusivamente residuale.

In considerazione delle osservazioni che precedono, gli aiuti a favore della ricerca, della formazione e dell'olio di semi possono essere considerati compatibili e beneficiare delle deroghe previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

III

Successivamente, con lettere del 23 e del 24 luglio 1991, le autorità italiane hanno modificato in maniera sostanziale il programma di investimenti inizialmente previsto e le relative provvidenze.

Il nuovo programma ⁽¹⁾ modifica il progetto iniziale come segue :

- soppressione dell'aiuto a favore della creazione di un'amideria nonché delle semole e farine ;
- soppressione dell'aiuto per la creazione di allevamenti industriali di suini ;
- soppressione dell'aiuto per il finanziamento delle scorte di prodotti di cui all'allegato II del trattato ;
- riduzione della produzione annuale di amido da 357 000 t a circa 150 000 t ;
- incremento degli investimenti e degli aiuti nella sucrochimica (glucoseria) e soppressione di ogni produzione di isoglucosio ;
- incremento degli investimenti e degli aiuti nel settore della fermentazione e della produzione di acido citrico ;
- incremento degli aiuti a favore dei progetti di ricerca.

Il programma ha le caratteristiche seguenti :

(valori in miliardi di lire)

Tipo di investimento e ubicazione degli impianti	Ammontare investimenti			Totale aiuti
	Fissi	Scorte	Totale	
A. INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI				
1. Amideria — Taranto	(110,0)			—
2. Sucrochimica — Corigliano Calabro	160,0		160,0	68,13
3. Fermentazione, lieviti e altri — Calabria	70,0	16,0	86,0	37,15
4. Fermentazione, acido citrico e altri — Calabria	50,0	14,0	64,0	29,36
5. Alcole — Crotone	60,0	20,0	80,0	34,07
6. Proteine vegetali — Manfredonia	80,0		80,0	34,62
7. Plastica biodegradabile — Napoli	25,0	5,0	30,0	17,21
8. Conserve di ortofruttili — Calabria	10,0		10,0	7,63
TOTALE A	455,0	55,0	510,0	228,17

⁽¹⁾ Le autorità italiane hanno confermato che non sarà erogato alcun aiuto a favore dell'industria molitoria.

(valori in miliardi di lire)

Tipo di investimento e ubicazione degli impianti	Ammontare investimenti			Totale aiuti
	Fissi	Scorte	Totale	
B. CENTRI DI RICERCA				
Napoli	110,0		110,0	74,98
Eufemia Lamezia	30,0		30,0	21,85
TOTALE B	140,0	0,0	140,0	96,83
C. PROGETTI DI RICERCA	125,0		125,0	100,00
D. FORMAZIONE PERSONALE INDUSTRIA	40,0		40,0	36,00
TOTALE GENERALE A + B + C + D	760,0	55,0	815,0	461,00

Le autorità italiane hanno inoltre precisato che gli aiuti di cui alla tabella che precede, per un'importo complessivo di 461 miliardi di lire, saranno concessi subordinando la realizzazione dell'intero programma al rispetto, da parte di Italgrani, delle seguenti condizioni:

- i prodotti trasformati o derivati dell'amido devono essere fabbricati esclusivamente con amido di origine comunitaria;
- la produzione di amido della Italgrani nell'ambito del programma sarà limitata esclusivamente alle quantità necessarie a soddisfare il suo fabbisogno per la produzione di prodotti derivati e trasformati a base di amido;
- Italgrani non potrà commercializzare sul mercato alcun quantitativo di amido prodotto nell'ambito del programma.

Secondo il programma, la capacità di produzione di amido prevista è di circa 150 000 t all'anno; l'amideria comporta un investimento di 110 miliardi di lire e sarà

realizzata a Taranto senza beneficiare di aiuti. Inizialmente, era stato previsto a tal fine un investimento di 210 miliardi di lire (con beneficio di aiuti), con una capacità di produzione di amido di 357 000 t all'anno.

IV

Gli interventi previsti dalle autorità italiane si ricollegano alla legge 1° marzo 1986, n. 64 e consistono in sovvenzioni dirette e prestiti agevolati. La Commissione ritiene che questi interventi configurano aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato in quanto favoriscono la Italgrani e alcuni suoi prodotti oggetto di concorrenza e di scambi tra gli Stati membri. La tabella che segue illustra la produzione della Italgrani e i relativi quantitativi che sono oggetto di scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità (dati Nimex in tonnellate riferiti al 1990):

	Importazioni in Italia della CEE	Esportazioni dell'Italia alla CEE	Produzione Italgrani (*)
Maltosio	0	28	23 400
Sciroppi ad alto contenuto di maltosio	15	1 548	36 000
Sciroppi di fruttosio	4	2 323	18 000
Fruttosio cristallino	0	1 741	16 200
Manitolo	110	894	14 400
Sorbitolo	5 716	4 688	27 000
Altri glucosidi idrogenati	49 060	51 675	18 000
Glucosidi & destrosi a.b.v.	1 248	1 825	9 000
Glucosio per chimica fine	1 478	16 123	9 000
Lieviti	6 637	3 287	16 500
Acido citrico	0	7 265	18 000
Proteine vegetali			
— proteina testurizzata	1 163	779	112 750
— lecitina	3 973	3 334	2 610
— olio di soia	4 106	6 047	49 590

(*) La capacità di produzione di amido di 150 000 t circa all'anno prevista dal programma non sembra sproporzionata rispetto ai quantitativi dei principali prodotti trasformati e/o derivati dell'amido che la Italgrani si propone di realizzare e che sono elencati nella presente colonna.

La Commissione non dispone di dati statistici sulla produzione, a livello comunitario, dei prodotti beneficiari degli aiuti in questione. È tuttavia opportuno sottolineare che le glucoserie e i prodotti a valle delle stesse rientrano nella catena dell'amido e fanno parte di un settore industriale caratterizzato da una forte concorrenza.

Le industrie del settore sono costituite da unità di ampie dimensioni ad elevata intensità di capitale. La Italgrani occuperà un posto relativamente importante in tale settore.

Gli aiuti progettati a favore della Italgrani falsano il normale gioco della concorrenza riducendo i costi dei suoi investimenti industriali e conferendole un vantaggio rispetto agli altri produttori che non beneficiano di analoghi sostegni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, gli aiuti esaminati potrebbero incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

V

L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi indicate. Per quanto riguarda le deroghe a tale principio, quelle enunciate nell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato CEE non si applicano nella fattispecie, data la natura e dati gli obiettivi degli aiuti in questione.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune devono essere vagliati nel contesto comunitario e

non in quello di un solo Stato membro. Per salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune e per tener conto dei principi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato CEE, le deroghe al divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 dello stesso trattato, contemplate nel paragrafo 3 di detto articolo, vanno interpretate in senso restrittivo nell'esame di qualsiasi regime di aiuto o di qualsiasi misura singola di aiuto.

In particolare, le deroghe sono applicabili soltanto ove la Commissione riscontri che il libero gioco delle forze del mercato, in mancanza di aiuti, non sarebbe sufficiente, da solo, ad indurre gli eventuali beneficiari ad agire per raggiungere uno degli obiettivi perseguiti dalle deroghe stesse.

Basandosi su tali principi e in particolare sulla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, la Commissione, con decisione 88/318/CEE ha autorizzato la disciplina degli interventi a favore del Mezzogiorno che forma oggetto della legge 1° marzo 1986, n. 64. Essa ha, tuttavia, contestualmente subordinato la concessione degli aiuti al rispetto, in particolare, delle due condizioni seguenti:

- i massimali di intensità degli aiuti,
- le esclusioni e i limiti specifici relativi agli aiuti destinati ai prodotti contemplati nell'allegato II del trattato.

Va notato, in proposito, che i livelli di intensità degli aiuti esaminati (sovvenzioni e abbuoni d'interesse), in seguito alle modifiche intervenute nel corso della procedura corrispondono ai limiti stabiliti, in particolare dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n.64⁽¹⁾, quali sono stati autorizzati dalla Commissione nella decisione 88/318/CEE. Detti livelli sono evidenziati dalla seguente tabella:

(valori in miliardi di lire)

Tipo di investimento e ubicazione degli impianti	Sovvenzioni	Abbuoni di interesse	Totale aiuti
A. INVESTIMENTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI			
1. Sucrochimica — Corigliano Calabro	42,35	25,78	68,13
2. Fermentazione lieviti e altri — Calabria	23,45	13,70	37,15
3. Fermentazione acido citrico e altri — Calabria	19,25	10,11	29,36
4. Alcole — Crotone	21,35	12,72	34,07
5. Proteine vegetali — Manfredonia	21,90	12,72	34,62
6. Plastica biodegradabile — Napoli	10,02	7,19	17,21
7. Conserve di ortofruttili — Calabria	5,60	2,03	7,63
TOTALE A	143,92	84,25	228,17
B. CENTRI DI RICERCA			
Napoli	66,00	8,98	74,98
Eufemia Lamezia	18,00	3,85	21,85
TOTALE B	84,00	12,83	96,83
C. PROGETTI DI RICERCA	100,00	—	100,00
D. FORMAZIONE PERSONALE INDUSTRIA	36,00	—	36,00
TOTALE GENERALE A + B + C + D	363,92	97,08	461,00

(¹) Trattasi dei limiti d'intensità previsti per gli aiuti destinati ad investimenti realizzati in settori e ubicazioni *prioritari*. Tali limiti possono raggiungere, secondo l'entità degli investimenti, livelli d'intensità pari rispettivamente al 73,78 %, al 69,65 % e al 40,36 %.

Per quanto riguarda la seconda condizione, va osservato che ora gli aiuti sono diretti a favore di prodotti di settori nei confronti dei quali non esistono, attualmente, limiti settoriali a norma dell'articolo 9 della citata decisione 88/318/CEE. Ne consegue che gli aiuti in esame possono essere considerati, nella loro forma attuale, compatibili con il mercato comune e possono beneficiare pertanto degli interventi previsti nell'ambito del regime di aiuti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Non si può tuttavia disconoscere il nesso esistente tra l'amido e i prodotti che beneficiano degli aiuti, nella misura in cui si tratti di prodotti derivati e/o trasformati a base di amido. Il settore dell'amido è infatti estremamente sensibile e vulnerabile, in particolare a causa delle capacità di produzione eccedentarie e della forte concorrenza a livello internazionale⁽¹⁾; per questo motivo la Commissione persegue da tempo una politica molto restrittiva in materia di interventi a favore dell'amido, opponendosi alla concessione sia di sovvenzioni agli investimenti da parte del FEAOG, sia di aiuti a livello nazionale. Pertanto, per salvaguardare l'attuale equilibrio del mercato dell'amido, la Commissione ritiene che sia necessario evitare che gli aiuti in esame possano produrre effetti indiretti sulla produzione dell'amido, effetti non compatibili con gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato dei cereali. Tali effetti si produrrebbero in particolare se la Italgrani fosse in grado di immettere nuovi quantitativi di amido sul mercato (italiano, comunitario o dei paesi terzi).

A tal fine, ed alla luce degli impegni assunti dalle autorità italiane — specificati nella parte III della presente decisione — la Commissione reputa necessario subordinare la concessione di tutti gli aiuti previsti per la realizzazione del programma (nel suo complesso) al rispetto rigoroso delle seguenti condizioni:

- a) per la produzione dei prodotti trasformati o derivati dell'amido, la Italgrani deve impiegare esclusivamente amido di origine comunitaria;
- b) la produzione di amido dell'Italgrani, nell'ambito del programma — la cui capacità annua prevista è di circa 150 000 t — sarà strettamente limitata alle quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno interno per la produzione di prodotti derivati e trasformati dell'amido; ne consegue che la produzione di amido dovrà seguire l'andamento del fabbisogno per i propri prodotti trasformati e/o derivati e non potrà eccedere tale fabbisogno;
- c) la Italgrani non potrà commercializzare sul mercato (italiano, comunitario o dei paesi terzi) alcun quantitativo di amido prodotto nell'ambito del programma;
- d) le autorità italiane sono tenute a prendere le idonee misure di controllo per garantire il rispetto delle

suelencate condizioni imperative; a tal fine esse dovranno trasmettere alla Commissione un rapporto annuale dettagliato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile di riferimento;

- e) le autorità italiane sono tenute a riprodurre le quattro condizioni suesposte nella delibera del CIPI relativa all'approvazione del contratto di programma, delibera che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

In ordine agli aiuti agli investimenti per l'alcole, data la sovracapacità che caratterizza il settore e dato che gli impianti di produzione sono esclusi dal finanziamento comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio⁽²⁾, la Commissione rammenta alle autorità italiane che non è auspicabile la creazione di nuove capacità in questo settore. Si tratta di una raccomandazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, prima frase del trattato, in quanto l'alcole non è ancora soggetto ad alcuna organizzazione comune di mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti per complessivi 461 miliardi di lire concessi dal governo italiano alla società Italgrani per la realizzazione del programma di investimenti oggetto della delibera del CIPI (comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) del 12 aprile 1990, successivamente modificata con lettere del 23 e 24 luglio 1991, sono compatibili con il mercato comune e possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (interventi a favore del Mezzogiorno).

2. Tuttavia detti aiuti, per complessivi 461 miliardi di lire, possono essere erogati soltanto se la realizzazione del programma di investimenti viene subordinata al rispetto, da parte della Italgrani, delle seguenti condizioni:

- i prodotti trasformati e derivati dell'amido devono essere fabbricati esclusivamente con amido di origine comunitaria;
- la produzione di amido della Italgrani nell'ambito del programma — la cui capacità annua prevista è di circa 150 000 t — sarà strettamente limitata alle quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno interno per la produzione di prodotti derivati e trasformati dall'amido; la produzione di amido dovrà pertanto seguire l'andamento del fabbisogno interno relativo ai prodotti trasformati e/o derivati e non potrà eccedere tale fabbisogno;
- la Italgrani non potrà commercializzare sul mercato (nazionale, comunitario o dei paesi terzi) alcun quantitativo di amido prodotto nell'ambito del programma.

⁽¹⁾ Vedi le considerazioni sviluppate nella citata comunicazione relativa all'inizio della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

Articolo 2

Le autorità italiane sono tenute :

- a prendere le idonee misure di controllo per garantire il rispetto delle condizioni imperative di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In proposito esse trasmettono alla Commissione un rapporto annuale dettagliato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile di riferimento ;
- a riprodurre nella delibera del CIPI relativa all'approvazione del contratto di programma, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le tre condizioni elencate all'articolo 1, paragrafo 2, nonché gli obblighi e le modalità di controllo annuale di cui al primo trattino del presente articolo.

Articolo 3

Nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione le autorità italiane informano la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione